

E' ammissibile per la parte opponente, la cui opposizione a decreto ingiuntivo sia stata rigettata in primo grado, l'istanza di emanazione dell'inibitoria di cui agli artt. 283-351 c.p.c.? Torino dice di no

Nota alla [sentenza della Corte di Appello di Torino, sezione II, del 21/05/2013](#)

Contributo di Elisa GHIZZI

Il caso

Nell'ambito di un procedimento di ingiunzione, il titolare del diritto di credito otteneva un decreto ingiuntivo, che veniva dichiarato immediatamente esecutivo ex art. 642 c.p.c..

Il decreto veniva opposto dall'ingiunta ma l'opposizione veniva rigettata con sentenza.

Avverso la predetta sentenza, la parte ricorrente formulava richiesta di emanazione dell'inibitoria di cui agli artt. 283-351 c.p.c. avanti la Corte d'Appello di Torino, che veniva investita dell'annosa questione interpretativa concernente l'ammissibilità e l'interesse della parte opponente alla richiesta stessa.

La Corte rilevava l'inammissibilità dell'inibitoria in relazione alla sentenza di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo e l'infondatezza della richiesta di sospensione dell'esecutività concernente le spese di primo grado e rigettava l'istanza proposta dalla parte ricorrente.

Il commento

La Corte rilevava che la questione sulla quale era stata chiamata a pronunciarsi, concernente l'ammissibilità e l'interesse, per la parte opponente al decreto ingiuntivo, la cui opposizione fosse stata rigettata in primo grado, all'istanza di emanazione dell'inibitoria di cui agli artt. 283-351 c.p.c., era oggetto di un contrasto interpretativo di non agevole soluzione, che vedeva contrapposte le Corti d'Appello dell'Italia settentrionale, propendenti per l'inammissibilità o la carenza di interesse all'istanza, e le Corti d'Appello dell'Italia meridionale, che aderivano all'indirizzo giurisprudenziale meno restrittivo.

L'art. 283 c.p.c. consente alla parte di proporre al giudice dell'appello, in presenza di gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, con l'impugnazione principale o con quella incidentale, istanza di emanazione di inibitoria per la sospensione

dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata o di parte di essa.

Sull'istanza suddetta il giudice provvede con ordinanza non impugnabile ai sensi del primo comma dell'art. 351 c.p.c..

La scelta dell'ammissibilità o meno della proposizione dell'inibitoria che comporta uno scrutinio di sospensibilità dell'esecutività della sentenza reiettiva dell'opposizione al decreto ingiuntivo richiede un'indagine concreta del caso specifico, non potendosi, come espressamente chiarito dalla sentenza della Corte d'appello di Torino, "ridurre la questione ad unità indifferenziata", dovendosi al contrario distinguere tre diverse ipotesi, corrispondenti a tre fattispecie concrete:

-decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo sin dalla emanazione ex art. 642 c.p.c. "esecuzione provvisoria"

-decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo in pendenza di opposizione, ex art. 648 c.p.c.

-decreto ingiuntivo che diviene esecutivo in forza della sentenza reiettiva dell'opposizione, ex art. 653 c.p.c.

La Corte d'Appello sottolineava peraltro che ove si trattasse del terzo caso, l'autonomia del titolo originario, non ne escludeva la dipendenza quanto all'esecutività, dalla sentenza di rigetto all'opposizione, la quale è esecutiva per legge, ai sensi dell'art. 282 c.p.c.

Indi l'eventuale scrutinio di sospensibilità di detta ultima esecutività da parte della Corte, coinvolgerebbe indirettamente anche l'esecutività del pur autonomo titolo ingiuntivo.

Tutto ciò non accade nella prima ipotesi, nella quale il controllo sull'esecutività del decreto ingiuntivo è demandato al giudice dell'opposizione. Tale controllo, come rilevato nella sentenza, è meno severo rispetto a quello effettuato dal giudice dell'appello, in ragione del differente ambito entro il quale l'intervento è destinato ad operare: il giudice dell'opposizione, su istanza dell'opponente, può sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto quando ricorrono "gravi motivi", mentre nel caso in cui l'istanza sia proposta in appello, i presupposti per i quali il giudice può sospendere in tutto o in parte l'esecutività della sentenza impugnata, devono consistere in "gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti". L'eccezionalità della deroga al principio di esecutività ex lege delle sentenze, comporta e giustifica un'interpretazione restrittiva dei suoi presupposti.

Ma a prescindere dai presupposti stessi per la concessione della sospensione dell'esecutività, la Corte si sofferma sul problema dell'ammissibilità dell'istanza stessa, in considerazione dei principi di interesse ad agire e di economia processuale, previsti dal nostro ordinamento. Invero, nel caso in cui la richiesta di sospensione dell'esecuzione sia proposta nei confronti della sentenza di rigetto dell'opposizione, occorre domandarsi se l'eventuale accoglimento dell'istanza di inibitoria coinvolga il titolo esecutivo o interessi esclusivamente la sentenza di rigetto, nel qual caso non consentirebbe all'interessato l'ottenimento del risultato previsto, consistente nella sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo.

Per questo, ferma restando l'autonomia del titolo monitorio rispetto alla sentenza reiettiva dell'opposizione, la teoria restrittiva propende per la necessità di distinguere i casi nei quali il provvedimento di sospensione in appello, ex art. 283 c.p.c., nei confronti della sentenza impugnata riguardi il decreto ingiuntivo ab origine esecutivo o concerna un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo in un secondo momento. In quest'ultimo caso l'istanza di emanazione dell'inibitoria potrà considerarsi ammissibile e fondata, mentre nel primo caso dovrà ritenersi inammissibile, potendo essere astrattamente consentita solo per quanto riguarda le spese o eventuali condanne accessorie, ma per le quali sarebbe infondata.

Tale distinzione, operata dalla Corte nella pronuncia oggetto della presente nota, giunge a confermare la presenza di una "bipartizione" delle Corti d'Appello italiane essendo aderente all'indirizzo interpretativo più restrittivo, che ha caratterizzato le pronunce delle Corti d'Appello settentrionali e che può essere sintetizzato nell'inammissibilità per carenza d'interesse, dell'istanza d'inibitoria della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado che abbia rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo esecutivo sin dall'emanazione, e ciò in quanto l'esecuzione forzata poteva essere iniziata e proseguita in forza del solo decreto, costituente ex se titolo esecutivo, senza che venga in considerazione l'esecutività della sentenza di rigetto all'opposizione e la sua incidenza sull'ingiunzione, sul presupposto dell'autonoma efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo rispetto alla sentenza di rigetto dell'opposizione.

Di conseguenza l'opponente non avrebbe alcun interesse a sospendere l'esecutività della sentenza di rigetto dal momento che l'eventuale accoglimento dell'istanza di inibitoria non inciderebbe sul decreto ingiuntivo stesso ma eventualmente solo sulle eventuali condanne accessorie o spese previste dalla sentenza la cui esecuzione verrebbe sospesa.

Pare opportuno citare l'opposto indirizzo interpretativo, che non può dirsi superato dalla teoria anzidetta, ma che costituisce la tesi interpretativa prevalente nelle numerose pronunce delle Corti d'Appello meridionali. Esso propende per ritenere ammissibile l'inibitoria suddetta, anche nel caso in cui si tratti di decreto ingiuntivo ab origine esecutivo, sul presupposto l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, lungi dall'essere autonoma, sia piuttosto riflessa e derivata, e che in ogni caso la sentenza reiettiva dell'opposizione non costituisce una sentenza meramente dichiarativa, in quanto unitamente al decreto ingiuntivo opposto costituisce un unico titolo esecutivo. (Corte d'Appello di Taranto 17/01/2003- Corte d'Appello di Roma 09/04/2002)

Partendo da tale considerazione si giunge a ritenere ammissibile l'istanza suddetta, secondo un orientamento totalmente opposto a quello seguito dalla sentenza della Corte d'appello di Torino, che propende per l'inammissibilità dell'istanza, che nel caso concreto, se accolta, avrebbe prodotto il risultato della sospensione dell'esecutività, limitatamente alla statuizione sulla condanna alle spese di lite, non investendo l'esecutività del decreto ingiuntivo e per questo non corrispondendo all'interesse ad agire della parte ricorrente.